

DELIBERA N. 322 dd. 6 marzo 2013.

Oggetto: L.R. 28/2007, art. 63. Elezioni regionali e amministrative 2013. Determinazione compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

**Visto** l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale", ai sensi del quale in ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, quattro scrutatori e un segretario;

**Visti** altresì gli articoli 40, commi 1 e 2, e 43, comma 6, della medesima legge regionale 28/2007, ai sensi dei quali il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e il voto nei luoghi di detenzione viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori;

**Visto** l'articolo 63, comma 1, della stessa legge, il quale prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del 13 febbraio 2013, n. 208 con cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 59 della legge regionale 28/2007 e dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, è stato deciso il contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale con quelle degli organi della Provincia di Udine e dei Comuni della Regione in scadenza nel 2013;

**Considerato** pertanto che si rende necessario determinare i compensi di cui all'articolo 63 della legge regionale 28/2007, tenendo conto del numero di elezioni per le quali gli uffici saranno interessati, ovvero: una elezione nei comuni interessati alle sole elezioni regionali, due elezioni nei comuni interessati alle elezioni regionali e provinciali oppure alle elezioni regionali e comunali, e tre elezioni nei comuni interessati alle elezioni regionali, provinciali e comunali;

**Richiamati** i commi 3 e 4 dell'articolo 63 della legge 28/2007, i quali prevedono che l'erogazione dei compensi in argomento è anticipata dalle amministrazioni comunali e rimborsata dall'Amministrazione regionale, e che in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali e comunali, gli oneri relativi sono proporzionalmente ripartiti fra gli Enti interessati;

**Visto** il comma 2, dell'articolo 63, della legge 28/2007, il quale prevede che gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**Considerato** che la Giunta regionale per la prima volta determina gli importi dei compensi da riconoscere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e quindi non ritiene che gli stessi debbano essere aggiornati ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 63;

**Vista** la legge 13 marzo 1980, n. 70 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione" la quale disciplina l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione in occasione di tutte le consultazioni elettorali;

**Considerato** che la citata legge 70/1980 ha trovato recente applicazione nelle elezioni politiche tenutesi nei giorni 24 e 25 febbraio 2013 e che non vi sono ragioni per discostarsi dagli importi riconosciuti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione per tali consultazioni, in applicazione dell'art. 1, commi dal primo al quarto, della citata legge 70/1980, atteso che gli orari di votazione sono gli stessi e l'impegno richiesto ai componenti degli uffici è sostanzialmente il medesimo;

**Ritenuto** pertanto, per quanto sopra specificato, di stabilire in euro 150,00 l'onorario fisso forfetario da riconoscere ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione e in euro 120,00 l'onorario fisso forfetario da riconoscere agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione;

**Ritenuto**, inoltre, di stabilire per ogni elezione da effettuarsi contemporaneamente alla prima, una maggiorazione di tali onorari, rispettivamente, di euro 37,00 per i Presidenti e di euro 25,00 per gli altri componenti l'Ufficio;

**Ritenuto** infine di stabilire in euro 90,00 l'onorario fisso forfetario da riconoscere ai Presidenti e in euro 61,00 l'onorario fisso forfetario da riconoscere agli altri componenti dei seggi speciali di cui agli articoli 40 e 43 della legge regionale 28/2007, indipendentemente dal numero di consultazioni;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, della legge regionale 28/2007, i compensi previsti dallo stesso articolo, costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e s.m.i, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e che gli stessi non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;

**Su proposta** dell'Assessore regionale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **delibera**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della legge regionale 28/2007 gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
  - Presidenti degli Uffici elettorali di sezione: compenso fisso forfetario pari a euro 150,00, maggiorato di euro 37,00 per ogni elezione ulteriore da effettuare contemporaneamente alla prima;
  - segretario e scrutatori: compenso fisso forfetario di euro 120,00, maggiorato di euro 25,00 per ogni elezione ulteriore da effettuare contemporaneamente alla prima;
  - Presidenti dei seggi speciali di cui agli articoli 40 e 43 della legge regionale 28/2007: compenso fisso forfetario pari a euro 90,00, indipendentemente dal numero di consultazioni;
  - altri componenti dei seggi speciali di cui al punto precedente: euro 61,00, indipendentemente dal numero di consultazioni.
- 2.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui al punto 1 faranno carico, per la quota di competenza dell'amministrazione regionale, all'U.B. 10.1.1.5035 "Elezioni e referendum – spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2013 – 2015 e per l'anno 2013, con riferimento al capitolo 1720 "Oneri relativi allo svolgimento delle elezioni regionali – rimborsi ai Comuni articoli 63, 64 L.R. 18.12.2007, n. 28 (spese obbligatorie)".